

ni non si frenò punto l'arbitrio de' giudici, giacchè nella gran massa delle leggi contraddittorie, che vigorivano nel nostro foro, era facile il ritrovare quella che giustificare potesse qualunque decisione arbitraria. Il male era generale, come vedremo, e questi regolamenti parziali poco potevano giovare.

La criminale inquisizione restò nel modo stesso affidata a' venali scrivani e subalterni, ed il condannare i rei con pene straordinarie, ossia arbitrarie, ai giudici. Ecco un potere dispotico superiore alla stessa legittima sovranità. Oltre a questi poteri comuni a tutti i giudici, vi si univa l'autorità amministrativa per quelli della R. Camera della Summaria sopra de' beni comunali, e di tutti i pubblici stabilimenti; e così anche per i Giudici delle udienze provinciali. Questi Magistrati dunque condannavano, assolvevano, transigevano le pene come loro piaceva, dopo aver accomodate senza alcun ritegno le carte; disponevano delle rendite pubbliche, e davano sussidj, ed impieghi a chi loro piaceva. Per la maggior vergogna della Sovranità si ricercava il *vidit* della Camera Reale, com-

po-